

STATUTO LINEA ROSA ODV

Titolo I Costituzione e scopi

Art.1 – Denominazione-sede-durata pag. 02

Art.2 – Scopi- Finalità pag. 02

Titolo II Norme sul rapporto associativo

Art.3 - Norme sull'ordinamento interno pag. 03

Art.4 – Associate pag. 03

Art.5 - Procedura di ammissione pag. 04

Art.6 - Diritti e doveri delle associate pag. 05

Art.7 - Cause di cessazione del rapporto associativo pag. 06

Titolo III Norme sul volontariato

Art.8 – Delle volontarie e dell'attività di volontariato pag. 06

Art.9 – Delle volontarie e delle persone retribuite pag. 07

Titolo IV Organi sociali

Art.10 - Organi dell'Associazione pag. 07

Art.11 - L'Assemblea delle associate: composizione,
modalità di convocazione e funzionamento pag. 07

Art.12 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum pag. 08

Art.13 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum pag. 09

Art.14 - L'Assemblea delle associate: regole di voto pag. 09

Art.15 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica pag. 10

Art.16 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento
e di voto pag. 10

Art.17 - Competenze del Consiglio Direttivo pag. 10

Art.18 - Cause di decadenza e sostituzione delle componenti del Consiglio Direttivo pag. 11

Art.19 - La Presidente: poteri e durata in carica pag. 12

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione della Presidente pag. 12

Art. 21 – Collegio dei Revisori dei Conti pag. 12

Art.22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento pag. 13

Art.23 - Competenze dell'organo di controllo pag. 13

Art.24 - L'organo di revisione pag. 14

Art.25 - Responsabilità degli organi sociali pag. 14

Titolo V Libri sociali

Art.26 - Libri sociali e registri pag. 14

Titolo VI Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro pag. 15

Art.28 - Risorse economiche pag. 15

Art.29 - Bilancio di esercizio pag. 16

Titolo VII Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio pag. 16

Titolo VIII Disposizioni finali

Art.31 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" e "ETS" pag. 16

Art.32 - Norme di rinvio pag. 16

Titolo I Costituzione e scopi

Art.1 – Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo n°.117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata “LINEA ROSA ODV”, con sede legale nel Comune di Ravenna, via Giuseppe Mazzini, 57/a. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Ravenna non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
2. Essa opera nel territorio della provincia di Ravenna.
3. L’Associazione, per il raggiungimento dei propri obiettivi, potrà istituire sezioni o sedi secondarie, e svolgere attività sia in sede nazionale che internazionale;
4. La durata dell’Associazione è illimitata.

Art.2 – Scopi- Finalità

- L’Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica e aconfessionale, fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale rivolte a donne vittime di violenza, attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n° 117/2017 e ss.mm.ii e attività diverse ai sensi dell’art. 6.
- L’Associazione, tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5, opera nel seguente ambito: interventi e servizi sociali ai sensi dell’art. 1, commi 1° e 2°, della legge 8 novembre 2000, n° 328 e ss.mm.ii, e art. 128, commi 1° e 2° del D.Lgs. 112/98.
- In particolare l’Associazione, opera nella prevenzione e nel sostegno a donne vittime di violenza. A tale scopo l’ODV Linea Rosa ha costituito un centro anti-violenza impegnandosi a:
 - a) Sostenere le donne che chiedono aiuto al centro con:
 - colloqui di accoglienza, finalizzati all’analisi della situazione dei bisogni e alla strutturazione del percorso di uscita dalla violenza, l’intervento è di carattere relazionale non terapeutico a cadenza periodica e durata variabile in base alle esigenze della donna. I colloqui hanno l’obiettivo di aprire uno spazio alla donna per elaborare il suo vissuto di violenza e superare il danno da trauma. La metodologia prevede che ogni azione, dall’attivazione di servizi, alle possibili denunce, separazione, o qualsiasi altra azione, venga intrapresa solo con il consenso della donna e che si lavori sempre per il suo vantaggio secondo i presupposti della riservatezza e anonimato e del non giudizio;
 - consulenza psicologica nel caso in cui le operatrici con la donna ne rilevino la necessità;
 - consulenza legale;
 - accompagnamento nella ricerca di una soluzione abitativa;
 - accompagnamento nella ricerca di un inserimento lavorativo;
 - affiancamento nella fruizione dei servizi, nelle procedure amministrative-burocratiche, nel percorso giudiziario;
 - gruppi di sostegno e di auto aiuto;
 - gruppi di empowerment.
 - b) Dare risposta alle donne che subiscono violenza e necessitano di un luogo sicuro, eventualmente ospitandole in una struttura protetta a indirizzo segreto. Le case possono

essere sia ad indirizzo segreto oppure sono strutture che garantiscano alle donne con i loro figli/e incolumità fisica in quanto luoghi sicuri. Il periodo di ospitalità viene definito, in accordo con la donna, e varia da situazione a situazione. Le donne molto spesso hanno figli che a loro volta sono vittime di violenza diretta o assistita; soprattutto in caso di ospitalità, vengono attivati percorsi di riparazione del danno per i bambini e per le donne come madri, in quanto la violenza danneggia fortemente la relazione madre-bambino.

- c) Promuovere l'approfondimento delle tematiche della violenza contro le donne, tramite ricerche, organizzazione di convegni, seminari di studio, pubblicazioni, ed ogni genere di iniziativa tesa ad approfondire tale problematica.
- d) Favorire la conoscenza delle leggi e delle politiche che riguardano le donne.
- e) Costituirsi parte civile, o comunque attuare ogni opportuno intervento, su richiesta della donna, nel processo per violenza sessuale, molestie sessuali maltrattamenti in famiglia ed in genere in ogni procedimento civile, penale ed amministrativo, che veda la donna come vittima di violenza.
- f) L'associazione promuove il lavoro in rete con i soggetti competenti territorialmente che entrano in contatto con donne e minori che subiscono maltrattamenti. Lavorare in rete significa, per ogni operatrice, creare sinergie, integrare le proprie competenze, accrescere la conoscenza del territorio per raggiungere un obiettivo comune. E' importante, inoltre, utilizzare una metodologia integrata di presa in carico da parte dei diversi servizi che deve, comunque, sempre prevedere un unico progetto di uscita dalla violenza condiviso con la donna e nel rispetto della sua autodeterminazione.

L'ODV LINEA ROSA:

- a) è impegnata in attività di formazione. Le associate, le operatrici e le volontarie, oltre a seguire progetti formativi interni o esterni, partecipano a progetti e all'eventuale programmazione degli stessi in qualità di formatrici.
- b) può instaurare un rapporto di collaborazione, contratti e convenzioni con lo Stato, con gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici, così come è previsto e regolato dall'art. 7 del D.Lgs. 117 del 2017;
- c) Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso donne e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite delle proprie associate. In caso di necessità è possibile assumere lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti e nelle forme previste dal Codice del Terzo Settore.

Titolo II Norme sul rapporto associativo

Art.3 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutte le associate, le cariche associative sono elettive e tutte le associate possono esservi nominate/elette.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra le associate riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.4 – Associate

Possono essere associate di Linea Rosa ODV, tutte le donne che abbiano compiuto la maggiore età e che si riconoscano nelle finalità e negli scopi dell'associazione di cui al precedente art. 2, e che si impegnino ad accettare lo statuto e si attengano alle delibere che regolamenteranno la vita sociale.

Sono ammesse solo donne, per il principio metodologico secondo il quale la relazione d'aiuto è basata sulla creazione di un rapporto tra la donna che ascolta e la donna che si racconta, che permette a quest'ultima di raggiungere un cambiamento, una conoscenza più consapevole di se stessa e delle proprie capacità. Non viene avviato un percorso di cambiamento di sé, ma di realizzazione di sé; viene facilitato ciò che, per la donna, è potenzialmente e realisticamente possibile perseguire.

1. La qualità di associata dà diritto a ricevere regolarmente le pubblicazioni dell'Associazione, ad essere informata sulle attività, ad usufruire di ogni servizio nonché ad esercitare tutti i diritti inerenti alla qualifica, compreso quello di voto nell'assemblea. L'associata ha diritto alla copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie e per la responsabilità civile nei confronti di terzi.
2. La rivelazione di notizie, acquisite in costanza del rapporto associativo, costituisce giusta causa per l'esclusione dell'associata e, laddove costituisca comportamento legalmente rilevante, potrà giustificare il ricorso all'autorità giudiziaria.
3. L'associata deve altresì impegnarsi a non esercitare alcuna violenza verso qualsiasi essere vivente. La violenza così esercitata costituisce giusta causa per l'esclusione.
4. Le associate si distinguono in:
 - a) Associate fondatrici: sono le donne che hanno promosso la costituzione dell'Associazione Linea Rosa ODV;
 - b) Associate ordinarie: sono le donne, che hanno sostenuto un corso di formazione organizzato dall'associazione Linea Rosa ODV e chiedono, condividendone le finalità e le norme statutarie, di farne parte;
5. La qualità di associata si acquista con il voto favorevole dell'unanimità delle componenti del Consiglio di Amministrazione a cui segue la ratifica da parte dell'Assemblea delle Associate.
6. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un tempo predeterminato, fermo restando in ogni caso la facoltà di recesso.

Art.5 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, le donne interessate a partecipare in qualità di associate alla vita dell'Associazione devono inviare richiesta scritta indirizzata al Consiglio direttivo che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. La domanda dovrà essere corredata dal curriculum, da una lettera motivazionale e preceduta dalla frequentazione di un corso di formazione per il quale è richiesta una frequenza minima dell'80% delle ore di partecipazione.
2. Nella domanda dovrà essere precisato che la richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
3. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte dall'Associazione.
4. L'accoglimento della domanda è comunicato alla nuova associata entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Il suo nome dovrà essere iscritto nel libro delle associate.
5. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessata entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo, potrà essere proposto ricorso all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante

apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Art.6 - Diritti e doveri delle associate

1. Le associate hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - c) essere informate di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - d) esaminare i libri sociali, prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione con possibilità di ottenerne copia. Al fine di esercitare tale diritto, l'associata deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta alle associate
fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.
3. Le associate hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra le associate e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) svolgere la propria attività per l'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto;
 - d) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
 - e) versare la quota associativa annua nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;
 - f) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari.
 - g) Le associate, le volontarie e le operatrici a tutela della privacy delle donne che si rivolgono all'Associazione, s'impegnano a mantenere la più assoluta segretezza per quanto attiene qualsiasi informazione acquisita nell'esercizio delle proprie funzioni e/o durante la frequentazione del centro antiviolenza e/o delle case rifugio. Tale obbligo, permane anche qualora cessasse il rapporto con l'associazione
4. Non possono essere rivendicati diritti, né essere utilizzate idee progettuali, relazioni, materiali e qualsiasi altra informazione acquisita e/o elaborata durante l'attività di volontariato, senza la preventiva autorizzazione del consiglio direttivo. Il consiglio direttivo, in caso di inosservanza del presente obbligo, sentita l'assemblea, può agire anche giudizialmente.
5. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art.7 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associata si perde per:
 - a) recesso volontario. Ogni associata può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - b) mancato pagamento della quota associativa annua. Entro 3 mesi dall'inizio dell'esercizio sociale. L'ammontare delle quote annuali di associazione viene determinato di anno in anno dal Consiglio Direttivo con propria delibera da assumersi entro il 30 novembre e della quale verrà data comunicazione scritta ad ogni associata. Le quote annuali di associazione devono essere versate anticipatamente e improrogabilmente entro il 31 marzo dell'anno per il quale si rinnova il rapporto associativo. Decorso tale data l'associata che non ha provveduto al versamento, sarà dichiarata decaduta con delibera del Consiglio Direttivo. L'associata decaduta può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto.
2. L'associata può invece essere esclusa dall'Associazione per:
 - a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) persistenti e gravi violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione sarà assunto, previa contestazione scritta e audizione dell'interessata da parte del Consiglio Direttivo, dovrà essere motivato e comunicato per iscritto all'interessata entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione.
4. Contro il provvedimento d'esclusione, può essere proposto da parte dell'interessata ricorso all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento.
5. L'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Al ricorrente deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associata interessata dal provvedimento di esclusione si intende sospesa: l'associata potrà comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non potrà esercitare il diritto di voto che rimane sospeso.
6. L'associata receduta o esclusa dall'associazione non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né può pretendere alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.8 – Delle volontarie e dell'attività di volontariato

1. Le volontarie sono persone fisiche che, condividendo le finalità dell'Associazione e per libera scelta, prestano la propria attività a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro le volontarie, associate o non associate, che svolgono la loro attività anche in modo occasionale.
3. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare le proprie volontarie contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività di volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dalla beneficiaria. Alla volontaria possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.9- Delle volontarie e delle persone retribuite

1. La qualità di volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente per il quale la volontaria opera o tramite il quale svolge la propria attività.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle proprie associate o di volontari aderenti ad altri enti.
3. L'Associazione può assumere lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle volontarie.
4. Le associate, le volontarie e le operatrici a tutela della privacy delle donne che si rivolgono all'Associazione, s'impegnano a mantenere la più assoluta segretezza per quanto attiene qualsiasi informazione acquisita nell'esercizio delle proprie funzioni e/o durante la frequentazione del centro antiviolenza e/o delle case rifugio. Tale obbligo, permane anche qualora cessasse il rapporto con l'associazione.

Titolo IV

Organi sociali

Art.10 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea delle associate;

il Consiglio Direttivo;

la Presidente;

il collegio dei Revisori dei Conti;

l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;

l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2°, del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, e s'ispira a criteri di massima libertà di partecipazione sia all'elettorato attivo che passivo.

Art.11 - L'Assemblea delle associate: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea generale delle associate è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie o straordinarie. Organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutte le associate che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale e per le quali non sia stata conclusa la procedura di cui all' art. 7 c.1 lettera b.
2. Ciascuna associata può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un'altra associata mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e della delegata. Sono ammesse massimo due deleghe per associata.
3. L'Assemblea è convocata dalla Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e del rendiconto consuntivo. L'Assemblea inoltre può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza delle componenti del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno i 2/3 (due terzi) delle associate.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) la Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora la Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
5. La convocazione deve pervenire per iscritto alle associate tramite lettera o email almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti che sono posti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
6. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà delle associate. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero delle associate intervenute o rappresentate e siano trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.
7. L'Assemblea è presieduta dalla Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dalla Vicepresidente o da altra associata che sarà designata in sede di riunione assembleare.
8. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dalla Presidente e dalla verbalizzante a ciò appositamente nominata. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e conservato nella sede dell'Associazione.

Art.12 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. L'Assemblea ordinaria:
 - a) approva il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) approva l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) approva l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - d) determina il numero, elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
 - e) elegge e revoca la Presidente dell'Associazione;
 - f) elegge e revoca i componenti del Collegio dei revisori dei conti;
 - g) elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le

condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;

- h) elegge e revoca l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
 - i) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - j) delibera sull'esclusione delle associate in caso di ricorso ad essa da parte dell'associata esclusa;
 - k) approva l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - l) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - m) destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.
 - n) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti delle associate presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
3. Nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e per quelle che riguardano la loro responsabilità, le componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Art.13 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
 - a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) delle associate e delibera con il voto favorevole della maggioranza delle presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno delle associate e delibera con il voto favorevole della maggioranza delle presenti.
3. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero delle associate intervenute o rappresentati purché adottata all'unanimità.
4. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) delle associate.

Art.14 - L'Assemblea delle associate: regole di voto

1. Ciascuna associata ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta alle associate che risultano iscritte nel libro delle associate, sempre che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.
3. Le votazioni sono effettuate di norma con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 2/3 (due terzi) delle presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e

comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante voto a scrutinio segreto.

Art.15 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra le associate in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da 5 (cinque) associate, compresa la Presidente.
2. Non può essere eletta Consigliera, e se nominata decade dalla carica, l'interdetta, l'inabilitata, la fallita, o chi è stata condannata ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. Le Consigliere durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, la Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Possono far parte del Consiglio direttivo solo le associate.

Art.16 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dalla Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) delle Consigliere.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, che deve pervenire alle Consigliere almeno 4 (quattro) giorni prima della data fissata per la riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti le Consigliere.
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dalla Presidente o, in sua assenza, dalla Vicepresidente; in assenza di entrambe, è presieduto da altra Consigliera individuata tra le presenti.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza delle sue componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza delle presenti. Non sono ammesse deleghe.
6. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, nelle quali si procede mediante voto a scrutinio segreto.
7. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dalla Presidente e dalla verbalizzante a ciò appositamente nominata. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.17 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) nominare la Vicepresidente e la Segretaria;
 - e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione delle associate;

- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) stabilire l'entità della quota associativa annuale;
 - h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con le dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dalla Presidente;
 - k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
 - o) deliberare sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/17, nei limiti disposti dalla normativa vigente.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad una o più delle sue componenti il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
 3. La Segretaria si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni delegate dal Consiglio Direttivo o dalla Presidente.

Art.18 - Cause di decadenza e sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliera si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.15, c.2°, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associata a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.7 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui una o più Consigliere cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista delle non elette nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. Le Consigliere così subentrate rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermate, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero delle non elette, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. Le Consigliere così subentrate rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza delle Consigliere, l'intero Consiglio

Direttivo si intenderà decaduto e la Presidente o, in subordine, la Consigliera più anziana di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione delle nuove Consigliere, queste rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.19 – La Presidente: poteri e durata in carica

1. La Presidente è la legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. La Presidente è eletta direttamente dall'Assemblea tra le proprie associate.
3. La Presidente dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione della nuova Presidente.
4. La Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi delle associate che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea delle Associate e il Consiglio Direttivo.
5. In caso di assenza o impedimento, la Presidente viene sostituita dalla Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultima, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altra Consigliera.

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione della Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:
 - a) dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.15, c.2, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associata a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.7 del presente Statuto.
2. Qualora la Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1° del presente articolo la Vicepresidente o, in subordine, la Consigliera più anziana di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione della nuova Presidente. Fino all'elezione della nuova Presidente, questa rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 21 – Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti agisce in piena indipendenza e autonomia organizzativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente Statuto. Ai soli fini operativi può avvalersi dell'Ufficio di Segreteria dell'Associazione.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 (tre) componenti, eletti dall'Assemblea

Ordinaria, e scelti tra le associate o persone esterne all'Associazione che siano in possesso di particolari competenze tecniche.

3. I Sindaci Revisori dei Conti designano al proprio interno il/la Presidente del collegio nel corso della prima riunione.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti è convocato dal/la Presidente dello stesso Collegio almeno una volta l'anno per l'esame del rendiconto economico e finanziario e almeno ogni 4 (quattro) mesi per la verifica sull'andamento dell'amministrazione economica e contabile tenuta dal Consiglio Direttivo.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione finanziaria dell'Associazione e accompagna con una propria relazione il rendiconto economico e finanziario che il Consiglio Direttivo, alla chiusura di ciascun esercizio, sottopone all'Assemblea. Verifica, altresì, la perfetta tenuta dei libri sociali.
6. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno o più componenti questi vengono sostituiti dai primi candidati non eletti; in mancanza di questi ultimi, il Collegio provvede all'integrazione mediante cooptazione di altre associate.
7. Le componenti cooptate durano in carica fino alla prima Assemblea che provvederà all'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica.
8. In caso di dimissioni anticipate dell'intero Collegio, prima di abbandonare l'incarico il/la suo/a Presidente deve provvedere a trasmettere alla Presidente dell'associazione una relazione sullo stato della situazione economico finanziaria dell'Associazione fino al momento delle dimissioni.

Art.22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) componenti, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra le associate.
2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un/una Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo e conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I componenti dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.23 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida

ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
- 2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1°, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
- 3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere alle Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.24 - L'organo di revisione

- 1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) componenti, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra le associate. I componenti dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
- 2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
- 3. Esso nomina al proprio interno un/una Presidente.
- 4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
- 5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo e conservato nella sede dell'Associazione.
- 6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
- 7. I componenti dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.25 - Responsabilità degli organi sociali

- 1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
- 2. Le Consiglieri, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, delle associate e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art.26 - Libri sociali e registri

- 1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro delle associate;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato costituito.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato costituito.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro delle volontarie che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatrici, associate, lavoratrici e collaboratrici, Consigliere ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.28 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) erogazioni liberali delle associate e di terzi;
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
 - d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - e) contributi privati;
 - f) donazioni e lasciti testamentari;
 - g) rendite patrimoniali;
 - h) entrate derivanti da prestazioni per servizi convenzionati;
 - i) attività di raccolta fondi;
 - j) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - k) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
 - l) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - m) proventi delle cessioni di beni e servizi alle associate e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - n) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017 Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

3. Il fondo comune, costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da avanzi di gestione, fondi, riserve e di tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra le associate durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, così come previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.
4. Gli avanzi di gestione debbono essere impegnati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse,

Art.29 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associata, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) delle associate, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1°, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che operano con le finalità previste dal presente statuto o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.31 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" e "ETS"

1. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ODV" potrà comunque essere inserita nella denominazione sociale in quanto l'Associazione risulta iscritta al registro previsto dalla Legge n° 266/91, della Regione Emilia Romagna con il numero 996;
2. L'acronimo ETS (ente del terzo settore), potrà essere utilizzato dall'Associazione solo dall'entrata in vigore e dall'iscrizione al Registro unico nazionale;

Art.32 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.